

## Spa, le azioni proprie entro i quorum

DS6901

DS6901

Nelle spa "chiuse" le azioni proprie sono computate nel calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea: i titoli entrano dunque nel conteggio di tutti i quorum, anche quelli che dipendono dal capitale presente in assemblea, com'è previsto per la delibera dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione. Il tutto grazie alla formulazione dell'articolo 2357 ter Cc introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo del 29.11.200, n. 224, mentre per le spa che fanno ricorso al capitale di rischio le azioni proprie sono escluse dal quorum deliberativo: il legislatore intende evitare che nelle spa chiuse l'acquisto di azioni proprie alteri il peso delle partecipazioni all'interno dell'assemblea a vantaggio della maggioranza. Così la Cassazione civile, sez. I, nella sentenza 23557 del 3/9/2024.

**Dialettica fisiologica.** Diventa definitiva la decisione che condanna il presidente dell'assemblea e gli amministratori della spa a risarcire i soci di minoranza. Materia del contendere è la delibera che dispone l'assegnazione gratuita ai soci delle azioni in proprietà della spa, in proporzione alle rispettive par-

tecipazioni. Il presidente adempie l'ordine cautelare del tribunale di considerare le azioni proprie nel computo della maggioranza necessaria per deliberare, ma esclude dal conteggio i voti espressi dai soci di minoranza per il conflitto d'interessi: non ha però i poteri per farlo e comunque non si tratta di conflitto d'interessi ma di una fisiologica dialettica fra maggioranza e minoranza; il voto contrario di quest'ultimo gruppo di soci, infatti, si spiega considerando che la distribuzione gratuita delle azioni avrebbe

reso la maggioranza, che già detiene il 47,12 per cento, padrona assoluta della società.

**Senza vincoli.** Insieme al presidente dell'assemblea rispondono gli amministratori perché danno esecuzione alla delibera. Per la spa chiuse è stato fissato un criterio di computo delle azioni proprie svincolato dal capitale sociale assunto nella sua interezza, laddove non ci sono limiti all'acquisto dei titoli; per le spa ad azionariato diffuso, invece, il conteggio nel quorum deliberativo è escluso per fare in modo che la maggioranza si formi più agevolmente.

**Dario Ferrara**

© Riproduzione riservata



Lo dice la Corte di cassazione civile

